



Unione di Comuni **MARCA OCCIDENTALE**

Resana – Vedelago – Loria – Riese Pio X
c.f. 92041690261 pec@pec.marcaoccidentale.it

Copia

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI N. 117 REG.GEN / N.31 REG. SETTORE DEL 30/06/2025

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTUALITA' E GESTIONE PER IL CONTRASTO
AL DISAGIO ABITATIVO HOUSING SOCIALE. CIG B77713C374.**

L'anno duemilaventicinque del mese di giugno del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

PREMESSO che:

- i Comuni di Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago, rappresentati dai rispettivi Sindaci si sono costituiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 in Unione di Comuni "Marca Occidentale" come da atto repertoriato n. 142774 del 5 aprile 2016;
- a seguito del trasferimento delle funzioni fondamentali del Servizio Sociale, della Polizia Locale e della Protezione Civile da parte dei rispettivi Comuni all'Unione, le stesse sono state accettate e attivate in Unione con deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. 12, n. 13 e n. 14 del 24/09/2016;
- successivamente sono stati trasferiti anche i servizi relativi alla gestione economica e giuridica del Personale da parte dei rispettivi Comuni associati all'Unione della Marca Occidentale e della Centrale Unica di Committenza, che sono stati accettati dall'Unione, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. 19 e n. 18 del 13/09/2017;

VISTO il decreto del Presidente prot. n. 7 in data 02.05.2025 con il quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267, a decorrere dal 01.05.2025;

ACCERTATA, quindi, la propria competenza all'adozione del presente atto;

VISTI:

- la deliberazione n. 14 del 7.11.2024 con la quale il Consiglio dell'Unione ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 (DUP);
- la deliberazione n. 17 del 30.12.2024 con la quale il Consiglio dell'Unione ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027;

- la deliberazione n. 18 del 30.12.2024 con la quale il Consiglio dell'Unione ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati;
- la deliberazione n. 2 del 14.01.2025 con la quale la Giunta dell'Unione ha approvato il P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 4 del 24.01.2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il regolamento dell'Unione Comuni Marca Occidentale per "l'accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'Unione di Comuni Marca Occidentale", approvato dal Consiglio dell'Unione in data 15.12.2016;

DATO ATTO:

- che con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 31 del 20.07.2021, n. 36 del 23.09.2021, e n. 61 del 20.12.2024, è stato approvato il Protocollo di Intesa tra l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso e l'Unione C.M.O. per un progetto sociale di contrasto all'emergenza abitativa, che prevede la concessione all'Unione dell'utilizzo del complesso immobiliare costituito da n. 15 minialloggi e parti comuni, sito in Vedelago, Via Toniolo 6, di proprietà dell'Azienda Ater di Treviso, da destinare al disagio abitativo presente nel territorio dell'Unione stessa, nonché dell'Ambito territoriale Sociale;
- che il progetto è finalizzato a integrare le politiche a sostegno del diritto alla casa con azioni di coesione e protezione sociale, anche con riferimento ai principi del Social Housing e del Cohousing;

DATO ATTO che il progetto prevede l'affidamento a un soggetto gestore, individuato con trattativa MEPA, vincolato ad impegni oggetto di convenzione, nonché di regolamento interno per una buona gestione dell'immobile:

TENUTO CONTO che il Protocollo di Intesa con l'ATER di Treviso prevede all'articolo n. 3 i seguenti compiti in capo all'Unione:

"L'Unione Comuni Marca Occidentale si impegna a:

- a) garantire, nel caso di accoglienza di persone in situazione di disagio abitativo, un adeguato supporto professionale, anche attraverso il lavoro di rete con i servizi sociali dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_08 e con i servizi sanitari, se del caso dell'AULSS 2, o con i servizi sociali e sanitari dei territori di appartenenza degli ospiti, nonché un accompagnamento nei progetti finalizzati all'autonomia abitativa;*
- b) predisporre periodici incontri di coordinamento tra gli operatori del Servizio Sociale referente e, ove fosse necessario, con il proprietario degli alloggi ed altri soggetti, con l'obiettivo di monitorare lo sviluppo del progetto, rimodulando le attività e gli interventi sulla base dell'evoluzione delle situazioni in carico.*
- c) ai fini dell'inserimento dei "soggetti fragili" è costituita l'Unità di Valutazione composta dal responsabile dei servizi sociali dell'Unione, dal referente dell'Ente Gestore, dai servizi sociali dei Comuni di residenza degli ospiti e dai servizi specialistici socio-sanitari coinvolti nel progetto personale dell'ospite dell'AULSS 2 o dei territori proponenti l'inserimento, che sulla base del regolamento secondo un approccio inclusivo e di rete, che definisce le modalità di accesso, il progetto personale e familiare e le regole di conduzione dell'appartamento;"*

DATO ATTO:

- che il servizio di "Progettualità e Gestione per il Contrasto al Disagio Abitativo Housing Sociale" è stato affidato per le precedenti annualità alla Cooperativa Una Casa per l'Uomo Scarl di Montebelluna, in quanto soggetto gestore operativo idoneo e di esperienza nel settore dei servizi di contrasto al disagio abitativo;
- che l'affidamento del servizio è in scadenza al 30.06.2025;

TENUTO CONTO:

- che L'Unione dei Comuni Marca Occidentale ritiene di proseguire e promuovere azioni anche innovative volte ad offrire opportunità abitative a cittadini e nuclei in situazione di disagio, favorendo l'attivazione di percorsi di supporto e accompagnamento a livelli diversi e articolati di sostegno finalizzati all'abitare e alla promozione dell'autodeterminazione e dell'autonomia sociale;
- della necessità di garantire la continuità del "Servizio di Progettualità e Gestione per il Contrasto al Disagio Abitativo Housing Sociale";

RILEVATO che in base agli artt. 192 del d.lgs. 267/2000 e 17 del d.lgs. 36/2023, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita decisione a contrarre che individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, in caso di affidamento diretto, tale atto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

PREMESSO che l'Unione di Comuni Marca Occidentale intende affidare il "Servizio di Progettualità e Gestione per il Contrasto al Disagio Abitativo Housing Sociale"; per il periodo dal 01.07.2025 al 30.06.2026, con possibilità di proroga alle medesime condizioni e modalità in atto per ulteriori 6 mesi, per esigenze operative collegate alla progettualità, e dato atto che l'Ente non dispone di un numero di risorse professionali necessarie a svolgere in maniera ottimale tutte le attività previste;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede l'obbligo per gli Enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, L. 488/1999 e art. 1, comma 449, L. 296/2006);

RILEVATO che:

- tra le iniziative di acquisto in corso da parte di CONSIP SPA, affidataria dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle P.A. di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999, non è contemplata la categoria del servizio in oggetto;
- il servizio è presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e che, pertanto, è possibile farvi ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 2 della Legge 6 luglio 2012, n. 94 "Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della spesa pubblica";

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023, ove si prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO CHE:

- trattandosi di affidamento d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;
- che il servizio in oggetto non riveste carattere transfrontaliero;
- l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con l'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche

nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- il servizio oggetto dell'affidamento è un servizio sociale per il cui affidamento occorre seguire le disposizioni dell'art. 128 del D. Lgs. 36/2023;
- l'art. 128 del D.Lgs. 36/2023 ai commi 3 e 8 prevede che, al fine di garantire la qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti per l'affidamento e l'esecuzione dei servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1 lett. d) dello stesso decreto non si applica il principio di rotazione di cui all'art. 49 del decreto stesso;
- di dare atto che il RUP, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023, del presente affidamento coincide con il responsabile dell'area;

EVIDENZIATO che, in conformità alla normativa sopra richiamata, si procede all'affidamento del servizio in oggetto a UNA CASA PER L'UOMO S.C.A.R.L. con sede in Via S. Pellico n. 38/3 - 31044 Montebelluna (TV) - P.I. e C.F. 02375650260 in quanto la stessa opera in maniera efficace ed efficiente e con buoni risultati nei territori dei Comuni aderenti all'Unione C.M.O., in particolare nell'area dei servizi alla persona, in continuità con il precedente affidamento ed in considerazione dell'accurata esecuzione del precedente contratto, e preso atto delle esperienze pregresse della Cooperativa, dell'esperienza professionale maturata, la capacità professionale acquisita, le abilitazioni e la specializzazione, idonee all'esecuzione delle prestazioni per lo svolgimento del servizio in oggetto;

CONSTATATO che con la Cooperativa Una Casa per l'Uomo s.c.a.r.l., tramite mercato elettronico (M.E.P.A.), è stata avviata la trattativa diretta n. 5472273 per l'affidamento del “Servizio di Progettualità e Gestione per il Contrasto al Disagio Abitativo Housing Sociale”; per il territorio dell'Unione, dal 01.07.2025 al 30.06.2026, con possibilità di proroga alle medesime condizioni e modalità in atto per ulteriori sei mesi, e prevedendo l'opzione in aumento del 20%, ai sensi di quanto previsto all'art. 120, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2026;

PRESO ATTO che entro la scadenza fissata la Cooperativa invitata ha presentato l'offerta richiesta per complessivi Euro 136.760,00 I.V.A. esclusa, di cui euro 0,00.= per oneri di sicurezza;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento del servizio in parola, dal 01.07.2025 al 30.06.2026, con possibilità di proroga alle medesime condizioni e modalità in atto per ulteriori sei mesi, e l'opzione in aumento del 20%, alla Coop. UNA CASA PER L'UOMO S.C.A.R.L. con sede in Via S. Pellico n. 38/3 - 31044 Montebelluna (TV) - P.I. e C.F. 02375650260 per complessivi € 143.598,00 I.V.A. 5% compresa, assumendone la relativa spesa;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è la fornitura del “Servizio di Progettualità e Gestione per il Contrasto al Disagio Abitativo Housing Sociale” per il territorio dell'Unione;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023;
- l'importo del contratto è di Euro 136.760,00 + IVA al 5%, per un totale complessivo di Euro 143.598,00;
- il contratto sarà formalizzato attraverso il portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione ed ha per oggetto il “Servizio di Progettualità e Gestione per il Contrasto al Disagio Abitativo Housing Sociale”; alle condizioni indicate nella trattativa diretta n. 5472273;
- le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nella trattativa diretta n. 5472273;

CONSIDERATO che per questo servizio occorre garantire i principi di cui al comma 3 dell'art. 128 del D.Lgs. 36/2023 (qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti) ed in particolare la continuità e visto che si applicano esclusivamente le disposizioni del Codice dei contratti espressamente richiamate nell'articolo stesso, tra le quali non figura l'art. 17, si dà atto che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti necessari ai fini dell'affidamento della fornitura del servizio, e che sono stati avviati i controlli sui requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e che in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;

CONSIDERATO che in relazione alla suddetta fornitura e al contributo da versare all'ANAC l'esigibilità si determina nell'esercizio corrente;

DATO ATTO che:

- in relazione alla suddetta procedura è stato attribuito il Codice Identificativo Gare (CIG) **B77713C374**;
- la spesa totale di **euro 75.978,00 (+ IVA al 5%), per un totale complessivo di Euro 79.776,90 relativa** al primo periodo certo dal 01.07.2025 al 30.06.2026, troverà idonea copertura al capitolo 12413 articolo 1102 "Servizio gestione cohousing (ril.iva)" nel bilancio pluriennale 2025-2026, come di seguito specificato:
 - ✓ € 37.989,00 + iva 5%= complessivi € 39.888,45 per il periodo dal 01.07.2025 al 31.12.2025 – nel bilancio 2025;
 - ✓ € 37.989,00 + iva 5%= complessivi € 39.888,45 per il periodo dal 01.01.2026 al 30.06.2026 – nel bilancio 2026;
- che si provvederà con eventuali successivi atti all'assunzione della spesa relativi alle opzioni di proroga e aumento delle prestazioni;
- risulta necessario impegnare l'importo di € 35,00 per il pagamento della quota di contributo da versare a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi con le modalità ed i termini di cui alla Deliberazione n. 598 del 30.12.2024, attuativa per l'anno 2025 dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005, n. 266;
- la spesa di € 35,00 troverà idonea copertura al capitolo 12413 articolo 1102 "Servizio gestione cohousing (ril.iva)" nel bilancio 2025;
- la Cooperativa UNA CASA PER L'UOMO S.C.A.R.L. con sede in Via S. Pellico n. 38/3 - 31044 Montebelluna (TV) - P.I. e C.F. 02375650260, ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- è stato acquisito dal portale dedicato, certificato di regolarità contributiva (art. 90 D.Lgs. n. 163/2006), rilasciato dagli enti preposti;

RITENUTO pertanto:

- di procedere all'affidamento diretto del servizio, tenuto conto delle motivazioni suindicate, con possibilità di proroga per esigenze operative collegate alla progettualità, e dell'opzione in aumento del 20%, e di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MePA, che riporta le clausole specifiche inserite nella fornitura di cui trattasi, e che deve essere firmato digitalmente ed inviato al fornitore, attraverso la suddetta procedura;
- di approvare l'allegata convenzione, che esplicita gli impegni a carico della Cooperativa;

DATO ATTO che, in relazione al presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna fattispecie di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACQUISITI agli atti i pareri preventivi di regolarità tecnica, amministrativa e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili di settore ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento dei controlli interni;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Unione Comuni Marca Occidentale (approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione. n. 23 del 5 ottobre 2017);

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 6 del 10 maggio 2016 con la quale è stato determinato che nelle more dell'adozione dei propri regolamenti di seguito indicati:

- Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi;
- Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Regolamento dei controlli interni;

si fa riferimento a quelli vigenti presso il Comune di Vedelago;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di dare atto:

- che con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 31 del 20.07.2021, n. 36 del 23.09.2021, e n. 61 del 20.12.2024, è stato approvato il Protocollo di Intesa tra l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso e l'Unione C.M.O. per un progetto sociale di contrasto all'emergenza abitativa, che prevede la concessione all'Unione dell'utilizzo del complesso immobiliare costituito da n. 15 minialloggi e parti comuni, sito in Vedelago, Via Toniolo 6, di proprietà dell'Azienda Ater di Treviso, da destinare al disagio abitativo presente nel territorio dell'Unione stessa, nonché dell'Ambito territoriale Sociale;
- che il progetto è finalizzato a integrare le politiche a sostegno del diritto alla casa con azioni di coesione e protezione sociale, anche con riferimento ai principi del Social Housing e del Cohousing;

2. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023, il "Servizio di Progettualità e Gestione per il Contrasto al Disagio Abitativo Housing Sociale" per il territorio dell'Unione di Comuni Marca Occidentale, dal 01.07.2025 al 30.06.2026, con possibilità di proroga alle medesime condizioni e modalità in atto per ulteriori sei mesi, e con l'opzione in aumento del 20% (ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2026), alla Cooperativa Una Casa per l'Uomo Società Cooperativa Sociale, con sede in Via Silvio Pellico n. 38/3 – 31044 Montebelluna (TV) – P.I. e C.F. 02375650260 per complessivi € 136.760,00 I.V.A. esclusa di cui euro 0,00.= per oneri di sicurezza, alle condizioni indicate nella trattativa diretta MEPA n. 5472273;

3. di dare atto che con l'allegata convenzione, documento integrante e sostanziale della trattativa MEPA n. 5472273, vengono esplicitati e dettagliati gli impegni a carico della Cooperativa;

4. di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema MePA, che riporta le clausole specifiche inserite nella fornitura di cui trattasi, e che deve essere firmato digitalmente ed inviato al fornitore, attraverso la suddetta procedura;

5. di assumere, i seguenti impegni di spesa ai sensi degli artt. 183 e 191 del TUEL 267/2000:

Soggetto (1)	UNA CASA PER L'UOMO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - Via S.Pellico, 38/3 31044 Montebelluna – cod.fisc. e p.iva 02375650260
Ragione (2)	Affidamento Servizio di Progettualità e Gestione per il Contrasto al Disagio Abitativo Housing Sociale dal 01.07.2025 al 30.06.2026.
CIG e CUP (3)	B77713C374

Importo (4)	€ 75.978,00 (+ IVA 5%), per un totale complessivo di € 79.776,90			
Scadenza(5)	30 giorni data fattura			
“...con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili”, quindi:				
Capitolo - articolo	Descrizione sintetica capitolo	2025	2026	2027
Cap. 12413 Art. 1102	Servizio gestione cohousing (ril.iva)	39.888,45	39.888,45	0,00

Soggetto (1)	A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione - Via M. Minghetti n. 10, Roma - C.F. e P.IVA 97584460584			
Ragione (2)	contributo a favore dell'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della Deliberazione n. 598 del 30.12.2024, attuativa per l'anno 2025 dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005, n. 266;			
CIG e CUP (3)	Non dovuti			
Importo (4)	€ 35,00 (esente Iva)			
Scadenza(5)	Esigibile dal 21.12.2023			
“...con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili”, quindi:				
Capitolo - articolo	Descrizione sintetica capitolo	2025	2026	2027
Cap. 12413 Art. 1102	Servizio gestione cohousing (ril.iva)	35,00	0,00	0,00

6. di comunicare l'avvenuta aggiudicazione ai soggetti di cui all'art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023;
7. di riservarsi, in base all'art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 la facoltà di proroga di n. 6 mesi, per esigenze operative collegate alla progettualità, e dell'opzione in aumento del 20%, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2026;
8. di demandare al Servizio contabilità il pagamento della spesa previa presentazione di fattura elettronica e liquidazione del servizio competente;
9. di pubblicare il presente atto:
 - a) all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 - b) nel sito istituzionale dell'Unione Comune Marca Occidentale, sezione “Amministrazione Trasparente”
“Provvedimenti –provvedimenti dirigenti”;
10. di dare atto:
 - dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
 - che, ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni, sono stati rilasciati i pareri preventivi di regolarità

amministrativa e contabile attestanti la correttezza dell'azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili dei servizi.

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
F.to:CESCHEL SILVIA